



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/04/2026 (punto N 25)

Delibera N 522 del 27/04/2026

Proponente

MONIA MONNI

DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Pubblicità / Pubblicazione Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Dirigente Responsabile Silvia VELO

Direttore Federico GELLI

Oggetto:

Approvazione per l'anno 2026 dei requisiti, criteri e modalità per l'ottenimento del contributo regionale previsto a favore delle farmacie disagiate ubicate nella Regione Toscana e per l'utilizzo del Fondo Regionale di Solidarietà per le farmacie a basso fatturato di cui all'art. 23 dell'Accordo collettivo nazionale (ACN).

Presenti

Eugenio GIANI

Bintou Mia DIOP

David BARONTINI

Filippo BONI

Alberto LENZI

Cristina MANETTI

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	All. A Farm.disagiate 2026
B	Si	All. B Fondo solidarietà

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE SANITA', WELFARE E COESIONE SOCIALE

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Allegati n. 2

- | | |
|----------|---|
| A | <p><i>All. A Farm.disagiate 2026</i></p> <p><i>0947aa3eea6ead29c43227d7b2b0898f56a8a67d1f960e7a81161eabff729506</i></p> |
| B | <p><i>All. B Fondo solidarietà</i></p> <p><i>38551ba76493f5cea441eb3d3cd6094d08535b14edb4819e847b416df5c8c21c</i></p> |

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 12.07.2004 n. 37 che all'art. 6 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate attraverso la concessione di un contributo annuale;

Richiamato in particolare il comma 5 dell'art. 6 della suddetta legge regionale, che demanda alla Giunta Regionale la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di contributo, nonché l'importo massimo erogabile tenuto conto delle risorse disponibili in bilancio;

Considerato che l'ammontare del contributo viene determinato sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 37/2004;

Visto l'articolo 7 della legge n. 362/91 che prevede che la titolarità di una farmacia privata è riservata alle persone fisiche, società di persone, società di capitali e società cooperative a responsabilità limitata;

Atteso che, il continuo spopolamento in alcune zone del territorio regionale può creare difficoltà di carattere economico alle farmacie e di conseguenza potrebbe determinare la carenza del servizio di assistenza farmaceutica;

Rilevata la necessità di garantire, attraverso la concessione di un contributo regionale, la permanenza e la capillarità delle farmacie su tutto il territorio regionale;

Visti gli accordi in essere con le farmacie convenzionate pubbliche e private riguardanti la distribuzione in nome e per conto (DPC) di farmaci, vaccini e assistenza integrativa;

Ritenuto necessario prevedere che le farmacie beneficiarie del contributo di cui al presente atto aderiscano agli accordi in essere di cui al punto precedente;

Ritenuto necessario ridefinire e approvare per l'anno 2026 i requisiti, i criteri e le modalità per la concessione del contributo regionale contenuti nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di destinare per l'anno 2026 la somma di euro 800.000,00 quale importo massimo per la concessione del contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 37/2004 da riconoscere alle farmacie private e alle farmacie pubbliche;

Verificata la disponibilità della suddetta somma sui pertinenti capitoli n. 26046 (puro) per euro 700.000,00 e n. 24136 (puro) per euro 100.000,00, annualità 2026 del bilancio finanziario 2026-2028;

Richiamata la delibera della giunta regionale n. 229/2026 con la quale è stato approvato lo schema di accordo regionale integrativo dell'accordo collettivo nazionale (ACN) del 6 marzo 2025 per l'utilizzo del fondo regionale di solidarietà per le farmacie a basso fatturato di cui all'art. 23 dell'ACN;

Rilevato che la delibera sopra richiamata, al fine di evitare duplicazioni di procedimenti amministrativi e semplificare l'attività amministrativa, ha previsto che:

- le farmacie di cui al punto precedente possono presentare domanda di accesso al fondo regionale di solidarietà secondo le stesse modalità contenute nella delibera della Giunta Regionale annuale relativa all'approvazione dei requisiti, criteri e modalità per l'ottenimento

del contributo previsto a favore delle farmacie disagiate ubicate nella Regione Toscana, di cui all'art. 6 della legge regionale n. 37/2004;

- la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di accesso al fondo regionale di solidarietà sarà predisposta dal competente settore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale;

Ritenuto necessario approvare l'allegato B, contenente i requisiti, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo regionale di solidarietà, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che per l'anno 2025 l'ammontare complessivo del fondo regionale di solidarietà versato dalle tre Aziende USL, pari ad euro 345.977,17 è stato acquisito nel bilancio finanziario 2026-2028 sul capitolo/E n. 22896;

Ritenuto di destinare tale somma quale importo da riconoscere alle farmacie a basso fatturato di cui alla delibera n. 229/2026 a valere sul capitolo n. 26956 del bilancio finanziario 2026-2028, annualità 2026:

- euro 220.827,33 a valere sull'impegno n. 20374/2025, gestione residui;
- euro 30.321,74 stanziamento avanzo;
- euro 94.828,10 sulla disponibilità pura;

Vista la l.r. n. 63 del 29/12/2025 "Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028";

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 8 del 19/01/2026 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di previsione 2026 – 2028 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2026 – 2028";

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A, come parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità previsti per l'anno 2026 per la concessione del contributo regionale, ai sensi della legge regionale n. 37/2004 a favore delle farmacie disagiate della Regione Toscana;
2. di approvare l'allegato B, contenente i requisiti, i criteri e le modalità per la ripartizione del fondo regionale di solidarietà, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di prendere atto che la delibera della giunta regionale n. 229/2026 al fine di evitare duplicazioni di procedimenti amministrativi, ha previsto la presentazione di un'unica istanza per l'accesso al fondo di solidarietà e per il contributo regionale di cui al punto 1;
4. di incaricare il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale alla predisposizione della modulistica unica per la presentazione della domanda per il contributo regionale ai sensi della l.r. n. 37/2004 e per l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui all'art. 23 dell'accordo collettivo nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie;
5. di destinare, quale contributo regionale per le farmacie pubbliche e private ubicate nella Regione Toscana e in possesso dei requisiti previsti nell'allegato A, la somma complessiva di euro 800.000,00 per l'anno 2026, di cui euro 700.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 26046 (puro) del bilancio finanziario 2026 ed euro 100.000,00 a valere sulle disponibilità del capitolo n. 24136 (puro) del bilancio finanziario 2026;

6. di destinare la somma complessiva di euro 345.977,17 quale importo da riconoscere alle farmacie a basso fatturato di cui alla delibera n. 229/2026 a valere sul capitolo 26956 del bilancio finanziario 2026:
 - euro 220.827,33 a valere sull'impegno n. 20374/2025, gestione residui;
 - euro 30.321,74 stanziamento avanzo
 - euro 94.828,10 sulla disponibilità pura;
7. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di equilibrio di bilancio delle regioni e delle disposizioni operative eventualmente stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente Responsabile
SILVIA VELO

Il Direttore
FEDERICO GELLI

Allegato A

**CONTRIBUTO ANNUALE A FAVORE DELLE FARMACIE DISAGIATE
DELLA REGIONE TOSCANA
(L.R. 37/2004 art. 6)**

L'art. 6 della L.R. del 12.07.2004 n. 37 prevede l'intervento finanziario della Regione a favore delle farmacie disagiate con un contributo annuale.

A – RISORSE DESTINATE AL CONTRIBUTO

1. La Regione Toscana mette a disposizione per ogni anno solare un contributo che per l'anno 2026 è pari Euro 800.000,00 a favore delle farmacie disagiate ubicate nella regione.
2. Tale contributo è concesso fino all'esaurimento della suddetta somma stanziata annualmente.

B - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

1. Il contributo è concesso a favore della farmacia pubblica o privata che:
 - nel corso dell'anno 2025 ha registrato un volume d'affari ai fini IVA non superiore ad euro 441.270,00 desumibile dalla dichiarazione IVA presentata per lo stesso anno;
 - ha aderito agli accordi riguardanti la distribuzione in nome e per conto (DPC) di farmaci, vaccini e assistenza integrativa entro la scadenza di presentazione della domanda di cui al punto C).
2. Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:
 - a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2025, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;
 - b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico e/o proiezione, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per accedere al contributo;
3. Non possono accedere alla concessione del contributo per l'anno 2026, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia per la quale si richiede il contributo, nell'anno 2026.

C - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su modulistica predisposta con apposito decreto dirigenziale dal Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, deve essere inviata **entro il 3 luglio 2026**.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- in cui il volume d'affari ai fini IVA superi l'importo di euro 441.270,00;
- presentate da farmacie che non hanno aderito agli accordi in essere tra Regione Toscana e Associazioni Farmacisti relativamente alla distribuzione in nome e per conto (DPC) di farmaci, vaccini e assistenza integrativa.

D - DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale redige la graduatoria **entro il 31 dicembre 2026**.

Tale graduatoria viene redatta in ordine crescente sulla base del volume di affari complessivo ai fini IVA dichiarato nella domanda per la concessione del contributo.

E - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 della legge regionale n. 37/2004, così come modificato dalla legge regionale n. 25 del 03/07/2024, l'importo del contributo spettante ai beneficiari risultanti dalla graduatoria è determinato tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) effettuazione di turni in orario notturno e festivo
- b) fruizione di periodo di ferie
- c) farmacia unica operante in zona insulare

e secondo quanto riportato nella **tabella 1** e nella **tabella 2**.

Nella **tabella 1** sono indicati gli importi spettanti alle farmacie che risultano **SEDE UNICA operante su tutto il territorio insulare**

TABELLA 1 - Farmacia SEDE UNICA operante su tutto il territorio insulare che:	Contributo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 30.000,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 27.000,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 25.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 24.000,00

Nella **tabella 2** sono indicati gli importi spettanti alle **farmacie ubicate nel restante territorio regionale:**

TABELLA 2 - Farmacia che:	Contributo concesso
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 12.000,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - non ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 9.000,00
- non ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 7.500,00
- ha usufruito di un periodo di chiusura per ferie - ha effettuato turni con altre farmacie	Euro 6.000,00

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2025, l'importo del contributo concesso sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

G - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà liquidato:

- previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalla delibera Giunta Regionale n. 1058 del 01.10.2001.

Allegato B

ACCORDO REGIONALE INTEGRATIVO DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE (ACN) DEL 6 MARZO 2025 PER L'UTILIZZO DEL FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER LE FARMACIE A BASSO FATTURATO DI CUI ALL'ART. 23 DELL'ACN.

L'art. 23 ACN farmacie stabilisce che il contributo di cui all'art. 17, comma 4, del DPR 8 luglio 1998, n. 371 a carico delle Aziende pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta, cessi, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso ACN, di essere riversato all'ENPAF e alle farmacie pubbliche per essere diversamente destinato all'istituzione di un fondo regionale di solidarietà riservato alle farmacie, sia rurali che urbane, con fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore ad euro 300.000,00.

A – RISORSE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

1. Per il 2025 l'ammontare del fondo regionale di solidarietà è di euro 345.977,17;

B - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

1. Possono presentare domanda tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate, sia rurali che urbane, presenti nel territorio regionale aventi un fatturato annuo complessivo ai fini IVA inferiore a euro 300.000,00, ovvero fino a euro 299.999,99 ai sensi dell'art. 23 dell'ACN, maturato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

2. Ai fini della determinazione del volume d'affari ai fini IVA si stabilisce che:

a) per la farmacia che ha iniziato l'attività nel corso dell'anno 2025, il volume d'affari complessivo registrato nel periodo di apertura effettiva, sarà calcolato come proiezione a 365 giorni;

b) per la farmacia che gestisce anche una farmacia succursale, dispensario farmaceutico e/o proiezione, i relativi volumi d'affari ai fini IVA concorrono alla formazione del volume d'affari complessivo per accedere al contributo;

3. Non possono accedere alla concessione del fondo per l'anno in corso, i soggetti che hanno acquisito la titolarità della farmacia nello stesso anno di presentazione della domanda.

C - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda redatta su modulistica predisposta con apposito decreto dirigenziale dal Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, deve essere inviata **entro il 03 Luglio 2026**.

Sono considerate inammissibili le domande:

- presentate con modalità diverse da quelle indicate;
- presentate oltre il termine;
- prive della sottoscrizione;
- il cui volume d'affari ai fini IVA superi l'importo di euro 299.999,99.

D – CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

Il Settore competente della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale conclude il procedimento entro il **entro il 31 dicembre 2026**.

E - IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1 . L'importo annuo del fondo regionale di solidarietà viene ripartito tra le farmacie che hanno presentato domanda, secondo il criterio di erogazione inversamente proporzionale al fatturato derivante dall'applicazione della seguente formula:

a_1 = Volume affari della singola farmacia

b_1 = Coefficiente di riparto della singola farmacia ($1/a_1$)

c = Somma dei coefficienti di riparto di tutte le farmacie ($b_1, b_2, b_3, \dots$)

x = Somma da attribuire alla singola farmacia (inversamente proporzionale al fatturato) che sarà dato da $345.977,17 \cdot (b_1/c)$.

Per le farmacie pubbliche e private che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno antecedente a quello della presentazione della domanda, l'importo del fondo sarà determinato rapportandolo ai giorni di attività effettivamente svolta nell'anno di riferimento.

G - LIQUIDAZIONE DEL FONDO

Il fondo sarà liquidato:

- previo accertamento della veridicità di quanto dichiarato nella domanda presentata, così come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e dalla delibera Giunta Regionale n. 1058 del 01.10.2001.